



Scheda informativa aggiornamento gennaio 2021

Divieto d'impiego di erbicidi e biocidi (contro alghe e muschi) su strade, sentieri, piazzali, terrazze e tetti

Al fine di proteggere le acque, la Svizzera ha adottato nel 2001 il divieto generale d'impiego di erbicidi e dal 1 dicembre 2020 l'uso di biocidi (contro alghe e muschi) sulle strade, i sentieri e i piazzali privati dai quali tali sostanze possono essere facilmente dilavate e quindi finire nelle acque. Il divieto

d'impiego di erbicidi e biocidi non vale soltanto per i servizi tecnici di Comuni e Cantoni, bensì anche per i privati. Questo divieto è disciplinato nell'allegato 2.4 e 2.5 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Ambito	Eccezioni
Strade nazionali e cantonali	In casi eccezionali è consentito il trattamento di piante problematiche, sempre che non possano essere combattute in misura efficace con altre misure come lo sfalcio regolare.
Tutte le altre strade e i sentieri (carreggiata e strisce verdi larghe 50 cm lungo la stessa): - strade e sentieri comunali; - strade e sentieri privati.	Divieto generale, nessuna eccezione
Tutti i piazzali (incluse le strisce verdi larghe 50 cm situate lungo gli stessi), le terrazze e i tetti: - parcheggi, depositi; - acciottolati; - rivestimenti duri; - terrazze e tetti.	Divieto generale, nessuna eccezione
Scarpate e spazi verdi adiacenti a strisce verdi larghe 50 cm e situati lungo strade e sentieri, sempre che essi non si trovino sulla superficie agricola utile.	In casi eccezionali è consentito il trattamento di piante problematiche, sempre che non possano essere combattute in misura efficace con altre misure come lo sfalcio regolare. Sulla superficie agricola utile è consentito l'impiego di erbicidi conformemente alle relative disposizioni.

Zone sensibili: strade, sentieri e piazzali

Strade, sentieri e piazzali sono caratterizzati da un fondo compattato, dunque non dispongono di uno strato di humus che potrebbe assorbire i principi attivi contenuti negli erbicidi e negli biocidi. In caso di pioggia, pertanto, vi è un notevole rischio che tali principi attivi finiscano in breve tempo nelle acque. Questo vale anche per le strisce verdi larghe 50 centimetri situate lungo strade, sentieri e piazzali. L'impiego di erbicidi e biocidi in queste zone sensibili è quindi vietato al fine di prevenire l'inquinamento delle acque.

Definizione di strade, sentieri e piazzali

Il divieto concerne l'impiego di erbicidi

- su strade, sentieri e piazzali a fondo compattato o in asfalto, ghiaia o marna;
- su sentieri e piazzali pavimentati o lastricati;
- su superfici permeabili a fondo compattato quali ghiaia inerbata, superfici in ghiaia (strade principali), grigliati erbosi, superfici in pietra naturale e lastre di cemento con distanziatori sagomati;
- lungo bordure in pietra, marciapiedi, le condotte fognarie adiacenti alle strade e i canali di scolo dell'acqua piovana;
- su grondaie.

Non rientra nel divieto l'impiego di erbicidi

- su sentieri privi di fondo compattato, dotati di uno strato di humus e situati nei giardini (tra le aiuole);
- su campi da gioco negli impianti sportivi;
- su piante problematiche che si trovano nelle strisce verdi situate lungo le strade e nelle scarpate situate lungo le strade e i binari, sempre che non possano essere combattute in misura efficace con altre misure come lo sfalcio regolare.

Motivazione delle eccezioni:

I terreni in cui prevale la dinamica naturale trattengono le molecole attive, che vengono quindi degradati dagli organismi viventi nel suolo. Per questo motivo, gli erbicidi impiegati sui terreni in cui prevale la dinamica naturale finiscono nelle acque in misura minore rispetto a quelli impiegati sulle superfici impermeabilizzate. L'impiego su vasta scala di erbicidi e biocidi su scarpate e spazi verdi situati lungo le strade e i binari è vietato senza eccezioni.

Ulteriori informazioni:

Magali Lebrun, sezione Suolo
(magali.lebrun@bafu.admin.ch)